

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Seduta Pubblica di Prima convocazione*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

L'Anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

## **All'appello risultano**

MARTELLI MAURO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
SPINAROLI MARIA ROSA	Presente
BARANA FERNANDO LUIGI	Presente
TURINA ROBERTO	Presente
ALFIERI GIULIANA	Presente
BINDELLA ALBERTO	Presente
ZILLI PIERLUIGI	Presente
RESIDORI GIANCARLO	Presente
CAMPEDELLI ELENA	Assente
AL ZEER SILVIA	Presente
COCOZZA CIRO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO.

Il Sig. MARTELLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021**

Premesso che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone l'abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente ai tributi IMU e TASI, fermo restando quelle riguardanti la tassa rifiuti (TARI), stabilendo altresì l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2020, della "nuova" imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

Rilevato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visti:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede la decorrenza dall'anno 2021 della possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 160/2019;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

– che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che l'art. 30, comma 4, del Decreto-Legge 22.03.2021 n. 41 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021.

### PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

<b>ALIQUOTE IMU</b>	
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 e relative pertinenze (una sola unità per ciascuna categoria C2, C6, C7)	6,0 per mille
Detrazione abitazione principale categorie A1 - A8 - A9	Euro 200,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce)	1,4 per mille
Terreni agricoli	9,2 per mille
Terreni agricoli <u>posseduti e condotti direttamente</u> dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.	ESENTI Art. 1, comma 758 Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020)
Fabbricati rurali ad uso strumentale, utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola (art. 9, comma 3-bis del DL 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. 133/1994)	1,00 per mille
Aliquota agevolata applicabile per immobili abitativi e relative pertinenze (una sola unità per ciascuna categoria C2, C6, C7) concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado nel limite massimo di due unità immobiliari abitative e relative pertinenze a condizione che l'utilizzatore acquisti la residenza anagrafica nell'immobile. La base imponibile è inoltre ridotta del 50% qualora ricorrano	6,2 per mille

anche le condizioni previste dall'art. 1, comma 747 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020)	
--	--

- 3) di provvedere ad inserire, nei termini di legge, la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all'esecuzione della presente deliberazione.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2021**

Il Sindaco lascia la parola al consigliere Turina per la illustrazione della proposta di delibera in esame.

Il consigliere Turina fa presente che, rispetto lo scorso anno, le tariffe sono rimaste invariate.

Aperta discussione, interviene il consigliere Residori, il quale chiede se anche per quest'anno siano previste proroghe. Su invito del Sindaco, risponde il dott. Bellesini, confermando che al momento non sono previste proroghe, ma che è necessario prestare attenzione alle eventuali novità che la normativa nazionale potrebbe introdurre.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi come sopra riportati.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 12

Con voti favorevoli 9

Contrari //

Astenuti 3 (Residori Coccozza e Al Zeer)

Espressi nella forma di legge

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 12

Con voti favorevoli 9

Contrari //

Astenuti 3 (Residori Coccozza e Al Zeer)

Espressi nella forma di legge

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO  
MARTELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario  
GOBBI LUCIANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.